

**Proposta di modifica n. 1.23 al DDL n. 1015****Versione per la stampa****Mostra rif. normativi****1.23 (testo 2)**

La Commissione

**Approvato**

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

9-*ter*. Le graduatorie di cui al comma 9-*bis* sono utilizzate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 186 del 2003.

9-*quater*. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.

9-*quinqüies*. Qualora le graduatorie di cui al comma 9-*bis* siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003.

9-*sexies*. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai commi 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinqüies*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ferme restando le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».